

Situazione a tutto il 1998
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	305,00
b) autorizzazioni a tutto il 1998	305,00
c) impegni assunti a tutto il 1998	205,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	205,00

LEGGE 5 APRILE 1985, N. 135 - ART. 2

Disposizioni sulla corresponsione di indennizzi a cittadini ed imprese italiane per i beni perduti in territori già soggetti alla sovranità italiana e all'estero.

L'art. 2 della legge 135/85, integrando l'art. 2 della legge 26 gennaio 1980 n. 16, prevede, su domanda, un ulteriore concorso statale dell'8%, costante quindicinale, sugli interessi da pagarsi per mutui che verranno contratti con enti o istituti o aziende di credito da coloro che intendano reimpiegare in attività produttive industriali, agricole, commerciali ed artigianali, in tutto o in parte, gli indennizzi dovuti ai sensi della legge dell'80.

Per la concessione della suddetta integrazione statale sono autorizzati, in aggiunta al limite di impegno quindicinale (500 milioni) di cui al 3 comma dell'art. 12 della legge 16/80, ulteriori limiti di impegno quindicinali di un miliardo per ciascuno degli anni dal 1985 al 1990.

L'entrata in vigore della L. 98/94 reca l'interpretazione autentica e definisce le norme procedurali e di attuazione relative alla legge 135/85 e recisa tra l'altro che:

- debbano intendersi per "beni indennizzabili" sia quelli materiali che quelli immateriali;
- il concorso statale dell'8% sugli interessi per i mutui concessi come previsto dalla legge 16/80 art. 2 deve intendersi riconosciuto su un importo pari al complesso degli indennizzi corrisposti.

Il Ministero del Tesoro pertanto viene autorizzato a liquidare alle ditte, che lo richiedano nei limiti di tempo stabiliti e qualora ne esistano i presupposti, l'indennizzo relativo all'avviamento e l'integrazione del contributo agli interessi.

Un disegno di legge presentato in Parlamento nel 1998, ora alla Camera dei deputati (atto C.5425) intende apportare talune modifiche alle vigenti disposizioni in materia di corresponsione di indennizzi per beni perduti all'estero, allo scopo di evitare la complessità e l'onerosità delle procedure di liquidazioni, specialmente per gli importi meno elevati, e di ridurre gli oneri (art.2 L.135/85) a carico della finanza pubblica mediante la riduzione del contributo statale dall'attuale misura dell'8% al 4%.

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	97,50
b) autorizzazioni a tutto il 1998	76,50
c) impegni assunti a tutto il 1998	42,96
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	28,12
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	21,00

Esercizio 1999

a) impegni assunti nei primi sei mesi	4,12
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	4,12
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	0,95
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	0,95

LEGGE N.67/88 - ART. 20 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI.

Programma di interventi edilizia sanitaria e per la prevenzione e la lotta contro l'AIDS, di cui alle leggi 135/90 e 492/93.

L'art. 20, comma 1 della legge n.67/88 ha autorizzato un programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia, di ammodernamento tecnologico del patrimonio sanitario pubblico e di realizzazione di residenze per anziani e soggetti non autosufficienti (per un importo complessivo di 30.000 md.).

Al finanziamento dei relativi interventi si provvede con operazioni di mutuo che le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sono autorizzate ad effettuare, nei limiti del 95% della spesa, con la BEI, Cassa Depositi e Prestiti, Istituti ed Aziende di credito all'uopo abilitati, secondo le modalità stabilite con decreto del Ministero del Tesoro. Il Cipe, dopo l'approvazione del programma nazionale, determina le quote di mutuo.

Il comma 5 del citato art. 20 indica in 10.000 md. il limite massimo della prima trancia di mutui, relativa al triennio 1988-1990, in ragione di 3.000 md. per l'anno 88 e 3.500 md. per ciascuno degli anni '89 e '90.

Il comma 6 stabilisce che l'onere di ammortamento dei mutui è assunto a carico del bilancio dello Stato, iscritto nello stato di previsione del Tesoro (cap. 7855), in ragione di 330 md. per l'89 e 715 md. per il '90.

La legge 135/90 attua un programma di interventi volti alla prevenzione e lotta contro l'AIDS, autorizzando (art.1 comma 1, lettera b) un piano pluriennale in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento, per un ammontare complessivo di 2.100 miliardi. Il comma 5, poi abrogato dalla L.492/93, prevedeva che i finanziamenti fossero iscritti in un capitolo del Ministero della sanità ed indicava in 250 md. annui, a decorrere dal 1990, l'onere di ammortamento dei mutui provenienti dalla mancata utilizzazione della quota di 3.000 md., già autorizzata per il 1977 dal comma 5, art.20 della legge 67/88.

Con D.M. Tesoro del 27/10/90 venivano stabilite le modalità e le procedure per la contrazione dei mutui destinati al finanziamento di tali interventi.

Vennero stipulate due convenzioni ('91 e '92) con l'IMI, quale capofila di un pool di Istituti di credito per complessive lire 695 miliardi, restando a carico del Tesoro (cap. 7855) l'onere del relativo ammortamento.

La legge 4/12/93, n.492, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare gli interventi in materia di edilizia sanitaria, ha:

- stabilito la cessazione dell'efficacia delle convenzioni stipulate dal Ministero della Sanità con le concessionarie di servizi (individuate con la delibera CIPE 3/8/90, per l'esecuzione del programma di costruzioni e ristrutturazioni delle opere previste dall'art.1, comma 1, lettera b, della citata legge 135/90), affidandone la prosecuzione direttamente alle Regioni, alle Università degli Studi con policlinici a gestione diretta, nonché agli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico competente, sulla base del piano approvato dal Cipe con delibere 3.8.90 e 30.7.91

- ribadito che alla realizzazione del programma, nell'ambito dei 2.100 miliardi della legge 135/90, si provvede con finanziamento mediante operazioni di mutuo, il cui ammortamento è a carico dello Stato.

Il Cipe con deliberazione del 21.12.93 ha approvato la suddivisione della spesa pari a 1.976,71 md. per il programma di interventi diretti e dell'importo di 122,12 md. relativo ai corrispettivi previsti dalle convenzioni (limitatamente ai progetti già approvati dalle conferenze regionali alla data di entrata in vigore della legge 492/93).

A tutt'oggi le procedure relative al finanziamento sia della prima tranche di 10.000 md. per i mutui art.20 L.67/88 sia di quelli per gli interventi Aids sono ormai sostanzialmente concluse e sono in corso di attuazione nuove procedure relative agli ulteriori 20.000 md. (decreto legislativo 430/97).

Sul capitolo 7855, relativo agli oneri per capitale ed interessi per i mutui contratti per il finanziamento dell'edilizia sanitaria e la lotta all'aids, a tutto il 1998 sono stati autorizzati 4.600 md. ed effettuati pagamenti per 1.991,85 md..

LEGGE 30 LUGLIO 1990 N.218 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI**Disposizioni in materia di ristrutturazione ed integrazione patrimoniale degli istituti di credito di diritto pubblico.**

La legge 218/90 prevede che gli Enti Creditizi Pubblici, iscritti nell'albo di cui alla legge 141/38 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le Casse Comunali di credito agrario e i Monti su pegno di seconda categoria, che non raccolgono risparmio tra il pubblico, possano effettuare trasformazioni o fusioni con altri enti creditizi, da cui risultino società per azioni operanti nel campo del credito.

E' autorizzata, per il quinquennio 1990-1994, la spesa complessiva di 1.800 md. al fine di effettuare versamenti a favore degli istituti di credito di diritto pubblico in trasformazione, dopo averne accertate le esigenze patrimoniali connesse alla riorganizzazione e sviluppo degli stessi.

A fronte dei versamenti sono costituite, da parte degli istituti destinatari, apposite riserve denominate con riferimento alla legge e da utilizzare entro due anni per la costituzione o aumento del capitale delle società per azioni.

Le corrispondenti azioni sono attribuite al Tesoro dello Stato.

All'onere inizialmente previsto fino al '92, si fa fronte con corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Tesoro per l'anno '90, utilizzando parte dell'accantonamento "Partecipazione a banca e fondi nazionali ed internazionali".

Lo stanziamento iniziale è stato ridotto dalla legge 85/95 di 75,10 md. (10% delle quote del '96 e '97 come rimodulate dalla tab. F della L.F. '96) e dalla tab. E della L.F. '96 per 50 md. relativamente alla quota '96.

La L.F. '97 ha ridistribuito le disponibilità residue (225 md.) in 100 md. per il '97 e 125 md. per il '98.

Nell'esercizio 97 sono stati impegnati e pagati 81,11 md..

La legge finanziaria '98 (450/97) ha modificato ulteriormente gli importi in 25 md. per il '98 e 50 md. per ciascuno degli anni 1999 e 2000.

La Tab. E della L. Finanziaria '99 (L.449/98) riduce le autorizzazione relative al '99 e 2000 di 33,33 md. ciascuna, portandole a 16,67 md..

**Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)**

a) autorizzazioni complessive	1.608,90 (*)
b) autorizzazioni a tutto il 1998	1.574,90
c) impegni assunti a tutto il 1998	1.539,34
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	1.539,34
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	33,34

(*) ridotto da 1.800 md. per effetto della legge 85/95, della Tab. E della L.F. '96 e della Tab. E della L.F. '99

Esercizio 1999

a) impegni assunti nei primi sei mesi	16,67
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	16.67
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	

LEGGE 28.6.1991, N. 208

Interventi per la realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali nelle aree urbane.

La legge 28.6.1991, n. 208 ha previsto il finanziamento degli investimenti diretti alla realizzazione di itinerari ciclabili e pedonali, attraverso la costituzione presso il Ministero del Tesoro di un fondo, la cui dotazione è stata dalla legge stabilita in lire 20 md., per l'esercizio finanziario 1992 e 30 md. per il '93.

In applicazione della predetta normativa è stato istituito, nello stato di previsione della spesa del Tesoro, per l'anno finanziario 1992 il capitolo 7878, con uno stanziamento di bilancio di 20 md..

A norma del regolamento del 6.7.1992, emanato dal Ministro per i problemi delle Aree Urbane, in applicazione della citata legge n.208/91, la D.G.Tesoro deve provvedere all'erogazione dei contributi in conto capitale per stato di avanzamento lavori (SAL) su proposta della stessa Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le aree urbane, dietro presentazione, da parte dei Comuni beneficiari, dello stato dei lavori debitamente certificato.

Nell'esercizio '92 con D.M. n.957268 del 31.12.92 è stata impegnata la somma di competenza di 20 md..

La Legge Finanziaria '93 (L.500/92) ha rimodulato lo stanziamento di lire 30 md., attribuito all'anno 1993, ripartendolo in due annualità rispettivamente di lire 10 md. per il '93 e di lire 20 md. per il '94. La L.F. '94 (L.538/93) ha suddiviso la quota del '94 in 10 md. per il '94 e 10 md. per il '95.

L'art. 12, comma 1, della legge 24.12.1993, n.537, concernente interventi correttivi di finanza pubblica, ha stabilito tra l'altro che gli interventi in materia di itinerari ciclabili e pedonali (L. 208/81) si intendono di competenza regionale e che, pertanto, gli stanziamenti del capitolo 7878 confluiscono, a far data dal 1° gennaio 1994 e previa riduzione del 15%, nel "Fondo per il finanziamento dei programmi regionali di sviluppo", di cui all'art. 9 della legge 16.5.1970, n. 281, amministrato dal Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica.

Pertanto, disposto il trasferimento delle competenze delle iniziali autorizzazioni (50 md.), sono rimaste 20 md. a carico del predetto capitolo del Tesoro (20 md. in c/residui, impegnati nel '92).

Con D.M. del 28.3.95, debitamente registrato alla Corte dei Conti, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha quindi provveduto a stabilire i criteri per l'erogazione dei contributi relativi alla realizzazione degli itinerari ciclabili e ciclopedonali in attuazione dell'art. 3 della legge 208/91.

Nel corso dell'anno finanziario '95 sono stati effettuati pagamenti sui residui per 0,45 miliardi.

La tab.D della legge finanziaria 1996 (L. 550/95) ha rifinanziato gli interventi per gli itinerari, assegnando al capitolo 7878 un importo 10 md. per l'anno '96. Con lettera n.764002/96 tale somma è stata conservata per intero.

In data 9.10.97 la Conferenza Stato Regioni ha stabilito le procedure per la liquidazione da parte del Tesoro dei contributi a valere sullo stanziamento di 10 md. attribuiti dalla legge 550/95.

Nel corso del '96 e del '97 sono stati pagati una parte dei residui 1992 (0,74 md.) mentre la rimanente somma (18,81 md.) è stata considerata perentia ai fini amministrativi.

Nell'anno finanziario '98 sono stati effettuati pagamenti per 0,10 md. utilizzando parte della riassegnazione perenti ex '92 (1,14) e per 1,01 md. con residui '96.

Situazione a tutto il 1998
(in md: di lire)

a) autorizzazioni complessive	30,00 *
b) autorizzazioni a tutto il 1998	30,00
c) impegni assunti a tutto il 1998	30,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	2,30

(*) l'art.12 della L.573/93 ha disposto il trasferimento alle Regioni dal 1.1.94 delle competenze in materia di piste ciclabili, pertanto delle iniziali autorizzazioni (50 md.) sono rimaste: 20 md., integrati in seguito con 10 md. dalla L.550/95.

LEGGE 23 GENNAIO 1992, N. 32

Disposizioni in ordine alla ricostruzione nei territori di cui al testo unico delle leggi per gli interventi nei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, del febbraio '81 e del marzo '82.

Gli interventi a favore della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici, regolati dalle disposizioni del testo unico, approvato con decreto legislativo n. 76/90, vengono integrati e modificati dalla legge 32/92.

Il finanziamento di tali interventi ammonta complessivamente 4.300 md., reperiti mediante apposite operazioni di mutuo, da ripartire tra le amministrazioni dello Stato e gli enti locali interessati, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica. L'onere per capitale ed interessi di tali mutui è a carico dello Stato. Per far fronte all'ammortamento sono autorizzati limiti di impegno decennali di 260 md. a partire dal '93 e di 520 md. dal '94 (cap. 7888 del Tesoro).

La quota relativa al '93, di 260 md., è stata variata dalla legge di assestamento n. 554/94 in 160 md..

La Legge finanziaria 94 (538/93) rinvia al '95 la prima annualità del limite di impegno (520 md.), autorizzata per il '94.

Nel '95 e nel '96 sono effettuati pagamenti in c/residui rispettivamente per 355,42 md. e 493,97 md..

Nel '97 la somma di 780 md., inscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero del Tesoro, è suddivisa, con nota di variazione al bilancio '97, in due parti: la quota capitale di 430 md. (sul capitolo 9518) e la componente interesse di 350 md. (sul capitolo 4666).

Nell'esercizio '97 sono stati pagati residui '96 per un importo pari a 316,75 md. a valere sul cap. 9518 e 343,64 md. sul cap. 4666.

Con lettera n.432 del 10 marzo '98, l'Ufficio Centrale di Ragioneria per i servizi del Debito Pubblico, d'intesa con la Ragioneria Generale dello Stato - IGB, ha comunicato, ai sensi dell'art. 54 comma 16 della L. 449/97, il disimpegno dei restanti residui '96 (209,87 md.) e delle competenze (430 md.) del capitolo 9518, nonché il disimpegno dei rimanenti residui '96 (260,35 md.) e delle competenze (350 md.) del capitolo 4666.

Nel '98 sono state pagate le quote di competenza: sul capitolo 4666 interessi per 314,77 md. e sul cap. 9518 un importo pari a 345,62 md..

Capitolo 4666**Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)**

a) autorizzazioni complessive	2.292,35
b) autorizzazioni a tutto il 1998	1.135,73
c) impegni assunti a tutto il 1998	1.135,73
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	1.135,73
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	1.156,62

Capitolo 9518

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	4.304,81
b) autorizzazioni a tutto il 1998	1.035,39
c) impegni assunti a tutto il 1998	1.035,39
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	1.035,39
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	3.269,42

LEGGE n. 139/92 ART. 4 E RIFINANZIAMENTI**Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna**

La legge 139/92, per il proseguimento dei programmi di intervento per la salvaguardia di Venezia ed il suo recupero architettonico, urbanistico, ambientale e socio-economico (L.798/84), autorizza limiti di impegno quindicinali.

In particolare l'art. 4 della legge prevede interventi di competenza della regione Veneto in materia di disinquinamento, risanamento, tutela ambientale e prevenzione dell'inquinamento del bacino idrografico sversante nella laguna di Venezia. Per tali opere sono previsti, inizialmente, limiti di impegno di 32,85 md. a decorrere dal '93 e di 31,5 md. dal '94 per un periodo di 15 anni (90% delle quote indicate nell'art.2 comma 3 della legge). L'onere è a carico del Ministero del Tesoro sul capitolo 7864.

La legge 539/95 (art.7 comma 2), in coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti alla salvaguardia di Venezia e laguna, ha autorizzato, per gli interventi della regione Veneto, nuovi limiti di impegno quindicinali di 3,0 md. dal '96 e 5,13 md. dal '97 (90% degli importi 3,33 md. e 5,70 md.).

Successivamente il D.L. 408 del 1996 (convertito in L.515/96), per il proseguimento dei programmi, ha posto ulteriori limiti di impegno per 15 anni : 17,82 md. dal '97 e 9,90 md. dal '98 (90% di 19,8 md. e 11,0 md.).

A fronte di tali disposizioni la Regione ha stipulato un mutuo con l'IMI che è entrato in ammortamento nel 1996.

La legge finanziaria '98 (450/97) con la tabella F conferma quanto stabilito dalla L. 515/96 indicando per ciascuno degli anni '98, '99 e 2000 la somma di 11 md. a favore dei capitoli 7864 (9,90 md.) e 7865 (1,10 md.).

Per il proseguimento dei programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, la L. 345/97 autorizza ulteriori limiti di impegno quindicinali per ciascuno degli anni '98 (8 md) e '99 (12 md.) di cui rispettivamente 7,2 e 10,8 md. (90%) sul capitolo 7864.

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	1.772,94
b) autorizzazioni a tutto il 1998	363,59
c) impegni assunti a tutto il 1998	363,59
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	192,24
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	1.409,35

LEGGE n. 139/92 ART. 5

Interventi per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna - progetto integrato

All'articolo 5 della legge 139/92 è prevista la realizzazione di un progetto integrato per la salvaguardia di Venezia di competenza del comune di Venezia, della provincia di Venezia, della regione Veneto, della società aeroporti di Venezia (SAVE SpA), della città di Chioggia e del consorzio Venezia Nuova.

Una quota, pari al 10% delle disponibilità derivanti dai limiti di impegno quindicinali, indicati nell'art.2 comma 3 della L.139/92, viene destinata alla esecuzione delle opere igienico-sanitarie, rientranti nel progetto la cui forma unitaria ha lo scopo di garantire l'omogeneità tecnico progettuale, il coordinamento della fase realizzativa e la necessaria integrazione delle risorse finanziarie.

Sono previsti, inizialmente, limiti di impegno di 3,65 md. a decorrere dal '93 e di 3,5 md. dal '94 per un periodo di 15 anni. L'onere è a carico del Ministero del Tesoro (capitolo 7865).

La legge 539/95 (art.7, comma 2), in coerenza con gli obiettivi dei programmi diretti alla salvaguardia di Venezia e laguna, ha autorizzato, per la realizzazione del piano integrato, nuovi limiti di impegno quindicinali di 0,33 md. dal '96 e 0,57 md. dal '97 (10% degli importi 3,33 md. e 5,70 md.).

Successivamente il D.L. 408 del 1996 (convertito in L.515/96), per il proseguimento dei programmi, ha posto ulteriori limiti di impegno per 15 anni: 1,98 md. dal '97 e 1,10 md. dal '98 (10% di 19,8 md. e 11,0 md.), come confermato dalla legge finanziaria 98 (450/97) con la tabella F che, per ciascuno degli anni '98, '99 e 2000, indica la somma di 11 md. a favore dei capitoli 7864 e 7865 (rispettivamente 9,90 md. e 1,10 md.).

Sempre per il proseguimento dei programmi di intervento finalizzati alla salvaguardia di Venezia e della sua Laguna, la L. 345/97 autorizza ulteriori limiti di impegno quindicinali per ciascuno degli anni '98 (8 md.) e '99 (12 md.) di cui rispettivamente 0,8 e 1,2 md. (10%) sul capitolo 7865.

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	196,99
b) autorizzazioni a tutto il 1998	40,39
c) impegni assunti a tutto il 1998	40,39
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	-
e) autorizzazioni previste per il 1999 ed anni successivi	156,60

LEGGE n. 185/92 ART. 1

Nuova disciplina del Fondo di solidarietà nazionale

Il Fondo di Solidarietà Nazionale, istituito con legge n.590/81, interviene a favore delle aziende agricole singole o associate colpite dalle avversità atmosferiche e da calamità naturali in tutti quei casi per i quali viene dichiarato lo stato di eccezionalità, nonché per il ripristino delle strutture, delle infrastrutture, delle opere di bonifica e di irrigazione nei territori delle Regioni colpite da eventi calamitosi.

La legge n.185 del 14.2.92, concernente la nuova disciplina del Fondo di Solidarietà Nazionale, autorizza, al comma 1 dell'art.1, l'incremento della dotazione del fondo di cui alla legge 590/81 di 170 md. per ciascuno degli anni dal '92 al '94. Per gli anni successivi il fondo è rifinanziato dalla tabella C della Legge Finanziaria.

Le autorizzazioni di spesa sono a carico del capitolo del Tesoro n.8317 e, in ottemperanza alle disposizioni legislative, affluiscono al conto corrente infruttifero n.24101 aperto presso la Tesoreria Centrale denominato Fondo di Solidarietà Nazionale, intestato al Ministero delle Risorse Agricole, Alimentari e Forestali.

La somma di competenza per il '92 è stata poi ridotta di 5 md. (decreto di variazione 180208/92).

Ulteriori finanziamenti al fondo sono avvenuti con:

- la legge 471/94 (L. di conversione del D.L.328/94), recante "disposizioni a favore delle zone dell'Italia nord-occidentale colpite da fenomeni alluvionali", che ha fatto salvi gli effetti prodotti e i rapporti giuridici sorti dal D.L.401/93, stabilendo al comma 3 dell'art. 8 una integrazione di 100 md. per il '93 e 25 md. per il '94 a favore del fondo di solidarietà,
- la legge Finanziaria '95 (L. 725/94 tabella C) che ha aumentato il fondo: per il 1995 di 350 md.,
- la L.35/95, riguardante misure urgenti a favore delle aziende agricole danneggiate dagli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre '94, che ha integrato la dotazione ordinaria del fondo di solidarietà nazionale in agricoltura di 375 md. per l'anno 1995.
- la L.F. '96 (n. 550/95 tab. C) che lo ha incrementato di 250 md. per il '96,
- la legge 74/86 (interventi urgenti a favore di zone colpite da eccezionale eventi calamitosi del '95 etc.) che ha apportato 10 md. per l'anno '96.

La legge 425/96 (L. di conversione D.L. 20.6.96 n.323) ha previsto all'art. 3, comma 3, una riduzione per l'anno 96 dello stanziamento di bilancio e della relativa autorizzazione di spesa per 50 md..

La legge finanziaria '97 (663/96) indica 250 md. per il '97 e due anni successivi.

Per sostenere l'onere degli interventi in favore delle produzioni agricole danneggiate da organismi nocivi, la legge 206/97 provvede disponendo una riduzione dell'autorizzazione di spesa '97 del capitolo 8317 del Tesoro pari a 10 md. (DM 225352 del 31.12.97).

La legge finanziaria '98 (450/97) con la tabella C modifica lo stanziamento per il '98 in 400 md. (invariati quelli relativi al '99 e 2000 pari a 250 md.). Nel corso dell'anno è stato erogato un importo di 317 md..

La L.F. 99 (n. 449/98) nella tabella C quantifica in 280 md. l'autorizzazione di spesa per il '99.

Situazione a tutto il 1998
(in md. di lire)

a) autorizzazioni complessive	2.485,00
b) autorizzazioni a tutto il 1998	2.205,00
c) impegni assunti a tutto il 1998	2.122,00
d) pagamenti effettuati a tutto il 1998	2.122,00
e) autorizzazioni previste per il 1999	280,00

Esercizio 1999

a) impegni assunti nei primi sei mesi	186,50
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	186,50
c) impegni previsti per i successivi 6 mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi 6 mesi	

LEGGE 18 GENNAIO 1993, N.68 ART.1

Reti di metanizzazione per i comuni montani Centro-Nord

La legge 68/93 all'art.1 comma 3 stabilisce che: la Cassa Depositi e Prestiti è autorizzata, secondo quanto disposto dall'art.18 comma 1 della legge 30 dicembre 1991 n. 412, a concedere ai comuni montani del Centro-Nord, non compresi nelle aree dove opera la legislazione speciale per il Mezzogiorno, mutui ventennali per 186,5 md. per la realizzazione di reti di metanizzazione.

L'onere di ammortamento dei mutui, stabilito in 20 md. annui a decorrere dal 1993, è assunto a carico del bilancio dello Stato, ed a tal fine, è stato istituito il capitolo 7885 (Tesoro). La Direzione Generale del Tesoro trasferisce le somme iscritte in bilancio su tale capitolo di spesa al conto corrente, in essere presso la Tesoreria Centrale, a favore della Cassa Depositi e Prestiti.

A seguito della manovra di contenimento della spesa pubblica, la concessione dei mutui è stata sospesa una prima volta con legge 359/92 sino al 31.12.1992 ed una seconda volta, con legge 498/92 sino al 31.12.1993. Lo stanziamento iniziale di lire 20 md., quindi, è stato ridotto di lire 19 md. con legge 9.11.'93 n. 445 (legge di assestamento del bilancio dello Stato per l'anno 1993) e la residua disponibilità di 1 md. è stata, in seguito, inviata in economia.

La Cassa DD.PP. con circolare 1199 del febbraio 1994, ha emanato le procedure per poter ottenere i mutui di cui trattasi, ed ha, nel '95, concesso mutui ventennali per 43,18 md. al saggio d'interesse del 9%. La legge di bilancio ha attribuito al capitolo 7885, per l'esercizio finanziario 1995, 10 md., ridotti a 5 md. dalla legge di assestamento (399/85). Il Tesoro ha provveduto al pagamento di 4,73 md. (0,27 md. in economia).

Per l'anno 1996 la legge 551/95 ha stanziato 20 md. ridotti di 4 md. dalla legge di assestamento 419/96. Il Tesoro ha effettuato pagamenti a favore della Cassa per 13,20 md., a fronte di mutui concessi dalla stessa per 121,27 md., mentre il rimanente importo di 2,80 md. è stato inviato in economia.

Per l'anno '97 è attribuita con legge di bilancio la somma di 20 md., in seguito ridotta con legge di assestamento (372/97) a 16 md., con i quali è effettuato un pagamento a favore della Cassa DD.PP. di 14,35 md. ed il rimanente importo di 1,65 md. inviato in economia.

Nell'esercizio '98 sullo stanziamento di 20 md., ridotto a 15 md. dalla L. n. 384/98, è stato effettuato un pagamento di 14,71 md. a favore della CDP a fronte di mutui concessi dalla stessa pari a 134,66 md., in economia sono affluiti i rimanenti 0,29 md..

Situazione a tutto il 1998
(in md: di lire)

autorizzazioni a tutto il 1998	52,00
impegni assunti a tutto il 1998	46,99
pagamenti effettuati a tutto il 1998	46,99

Esercizio 1999

a) impegni assunti nei primi sei mesi	14,55
b) pagamenti effettuati nei primi sei mesi	14,55
c) impegni previsti per i successivi sei mesi	
d) pagamenti previsti per i successivi sei mesi	